

COMUNE DI SOVERE



DELIBERAZIONE N. 20

Data 03.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI, LIVELLI COSTITUITI A FAVORE DEL COMUNE DI SOVERE.

L'anno **duemilaventuno** addì **tre** del mese di **giugno** alle ore **20.45** nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Auditorium Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FILIPPINI FRANCESCO
CARRARA DANILO
BERETTA SILVIA
LANFRANCHI MASSIMO
CADEI FEDERICA
LOTTA MICHELE
BERTA MASSIMILIANO
CONTESSI GIOVANNI
PERDERSOLI SABRINA
MAGONI DAVIDE
MASCARINO ADRIANO
LEONI MAURO
BARCELLINI ELISABETTA

	Presenti/Assenti
	Presente
	Assente
	Assente
	Presente
	Presente
	Assente
	Presente
	Presente
	Presente
	Presente
	Assente
	Presente
	Presente
Totali presenti	9
Totale assenti	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Sabina Maria Ricapito** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 20 del 03.06.2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI, LIVELLI COSTITUITI A FAVORE DEL COMUNE DI SOVERE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Sovere risulta titolare su diversi terreni di “contratti di livello” che consistevano nell’accordo di una parte (cd. Concedente), di concedere in godimento ad un’altra, (cd. Livellario), il diritto di godere della propria terra mediante il versamento di un canone, consistente in una somma di denaro o in una certa quantità di prodotti in natura;

CONSIDERATO CHE tali istituti giuridici, storicamente derivanti dal diritto romano, cominciarono a diffondersi in Italia sin dai secoli XIV-XV, ma che odiernamente risultano quasi totalmente disapplicati, anche in virtù delle novelle giuridiche susseguitesi recentemente (in particolare L. 203/1982), le quali, per regolare i medesimi presupposti fattuali, hanno introdotto istituti giuridici come il “contratto agrario”, sicuramente più rispondenti alle esigenze dei nostri tempi;

CONSIDERATO CHE i soggetti titolari di tali diritti (livellari) godono da tempo immemorabile dei beni in questione, molti anche con la convinzione della piena proprietà, essendo gli stessi tramandati da più generazioni;

TENUTO CONTO CHE questo ente con propria delibera di giunta n°42 del 10/05/2011 era già intervenuto ad esprimere atto d’indirizzo per la determinazione dei prezzi di affrancazione di tali diritti;

CONSIDERATO CHE l’atto sopra richiamato non ha completato il quadro d’indirizzo entro cui delimitare le richieste di affrancazione che i privati potevano avanzare a questo ente per lo svincolo del diritto reale insistenti sui mappali di proprietà

RILEVATO CHE si rende necessario redigere e mettere a disposizione uno strumento regolamentare che definisca il metodo entro cui determinare le affrancazioni predette che faccia riferimento tanto ai diritti esistenti su terreni che su eventuali fabbricati gravati, da censi, livelli od enfiteusi;

PREMESSO CHE il Codice Civile, da una lettura combinata degli art. 971, 1876, 1869, indica che l’affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle altre prestazioni perpetue ha luogo con il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione del canone annuo dovuto sulla base degli interessi legali, con le modalità procedurali fissate dalle leggi speciali;

CONSIDERATO CHE non essendo nella gran parte dei casi possibile, dall’analisi degli atti d’ufficio, risalire all’ultimo canone annuo certo corrisposto, per cui, in luogo di detta metodologica di calcolo, la determinazione del prezzo di affrancazione verrà effettuata in relazione al reddito domenicale opportunamente rivalutato secondo i criteri determinati nel documento regolamentare allegato alla presente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi sui terreni in argomento;

VISTE le disposizioni della L.n. 998 del 11/06/1925 “Conversione in legge del R.D. 15/07/1923, n. 1717, per la riforma delle disposizioni sull’affrancazione dei canoni, dei censi e delle altre prestazioni perpetue”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 18/12/1970, n. 1138 modificativa della L. 22/07/1966, n. 607, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 29/01/1974, n. 16;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 19-23 maggio 1997, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art.1, primo e quarto comma, della L. 607/1966 nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28/10/1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica;

ATTESO CHE nulla osta all'affrancazione dei livelli oggetto delle eventuali richieste dei "livellari", in quanto per il Comune di Sovere non si evidenzia interesse a conservare la qualità di concedente sui fondi medesimi, trattandosi di prestazioni ormai desuete e prive di alcuna pubblica utilità;

PRESO ATTO CHE l'affrancazione del canone non comporta dunque per l'Amministrazione Comunale alcun esborso monetario, ma ne determina l'introito delle somme versate per l'affrancazione dei canoni;

VISTA la bozza del regolamento contenente le disposizioni di affrancazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla proposta di delibera il preventivo parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 nonché quello del responsabile del servizio finanziario in ordine ai riflessi che da questa delibera potranno discendere in ordine alla situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell'ente;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme previsti dalla legge,

DELIBERA

1. Di APPROVARE il regolamento COMUNALE PER L'AFFRANCAZIONE DEI CANONI, CENSI, LIVELLI COSTITUITI A FAVORE DEL COMUNE DI SOVERE allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare dalla vigenza della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 2 lett. l) del Tuel ogni istanza di affrancazione pervenuta da parte di privati rispetto a diritti di censo e livello costituiti a favore di questo Ente il cui prezzo e metodo di affranco verranno determinati secondi i criteri contenuti nel regolamento approvato con il presente atto
3. Di prendere atto che la delibera n° di giunta comunale n°42 del 10/05/2011 viene con la presente disapplicata e superata nei punti di merito dal regolamento testé approvato;
4. Di demandare al responsabile del settore Tecnico comunale l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, procedendo all'adozione di ogni azione necessaria per l'affrancazione ogni qual volta un "livellario" ne faccia richiesta;
5. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ESTREMI ESECUTIVITÀ

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Firmato da:
FILIPPINI FRANCESCO
Codice fiscale: FLFFNC59R31E704N
Organizzazione: COMUNE DI SOVERE
Ruolo: SINDACO
Valid from: 30-09-2018 02:50:00 to: 30-09-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA.3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time reference set by user: 07-06-2021 17:21:15
Motivo: I approve the document

Firmato da:
SABINA MARIA RICAPITO
Codice fiscale: RCP5NMT9C87C80M
Valido da: 21-12-2020 11:11:48 a: 21-12-2023 11:11:48
Certificato emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale: SigningTime: 07-06-2021 11:52:22
Motivo: Approvo il documento

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.